



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Statuto





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Statuto

STATUTO

11

Emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2012, n.109

APPENDICE - FONTI LEGISLATIVE PRINCIPALI DELLO STATUTO

45

Legge Istitutiva dell'Università degli Studi di Trento

47

Estratto della legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università

D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142

63

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n.195

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 Istituzione e autonomia dell'Università	13
Art. 2 Finalità e funzioni dell'Università	13

PARTE II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3 Organi centrali di Ateneo	15
----------------------------------	----

Capo primo - Il Rettore

Art. 4 Funzione e compiti del Rettore	15
Art. 5 Elezione del Rettore	16
Art. 6 Decadenza del Rettore	18

Capo secondo - Il Consiglio di amministrazione

Art. 7 Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione	18
Art. 8 Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di amministrazione	19
Art. 9 Comitato per le nomine a Consigliere	20
Art. 10 Presidente del Consiglio di amministrazione	20

Capo terzo - Il Senato accademico

Art. 11 Funzione e competenze del Senato accademico	21
Art. 12 Composizione, durata e funzionamento del Senato accademico	22

Capo quarto - Altri organi centrali

Art. 13 Consulta dei Direttori	23
Art. 14 Consiglio degli Studenti	23
Art. 15 Nucleo di valutazione	24
Art. 16 Collegio dei Revisori dei conti	24
Art. 17 Direttore generale	25
Art. 18 Collegio di disciplina	26

Capo quinto - Norme generali e particolari sugli organi

Art. 19 Incompatibilità	27
-------------------------	----

Art. 20 Conflitto di interessi	27
Art. 21 Requisiti di nominabilità ed eleggibilità dei docenti	28
Art. 22 Procedura di conciliazione	28
PARTE III - ORGANIZZAZIONE DI ATENEEO	29
Art. 23 Strutture accademiche	29
Capo primo - I Dipartimenti	29
Art. 24 Costituzione dei Dipartimenti	29
Art. 25 Organi dei Dipartimenti	30
Capo secondo - I Centri	31
Art. 26 Natura e costituzione dei Centri	31
Art. 27 Organi dei Centri	32
Capo terzo - Altre strutture e organismi accademici	33
Art. 28 Scuole di dottorato	33
Art. 29 Organismi di raccordo e consultivi	33
Capo quarto - Autonomia e principi organizzativi	34
Art. 30 Autonomia di indirizzo e programmazione	34
Art. 31 Autonomia regolamentare	34
Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi	35
Capo quinto - Partecipazione e relazioni con altri soggetti e istituzioni	36
Art. 33 Adesione a enti esterni	36
Art. 34 Spin off e start up accademici	36
Art. 35 Fondo patrimoniale	36
PARTE IV - COMUNITÀ UNIVERSITARIA	37
Art. 36 Comunità universitaria	37
Art. 37 Codice etico	37
Art. 38 Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito	38
Art. 39 Diritto allo studio e servizi agli studenti	38

Art. 40 Collaborazioni degli studenti	38
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
Art. 41 Modifiche di Statuto	39
Art. 42 Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto	39
Art. 43 Successione degli organi e delle competenze	39
Art. 44 Adempimenti per la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione	39
Art. 45 Adempimenti per l'elezione del Rettore e del Senato accademico	40
Art. 46 Strutture accademiche	40
Art. 47 Definizione provvisoria del conflitto strutturale di interessi	41

APPENDICE - FONTI LEGISLATIVE PRINCIPALI DELLO STATUTO **45**

Legge Istitutiva dell'Università degli Studi di Trento **47**

Estratto della legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA **49**

Art. 1 Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università	49
Art. 2 Comitato tecnico-amministrativo e Comitati tecnici ordinatori	50
Art. 3 Comitati regionali di coordinamento	51
Art. 4 Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382	51

TITOLO III - UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO **52**

Art. 40 Istituzione	52
Art. 41 Statuto	52
Art. 42 Facoltà e corsi di laurea	53
Art. 43 Patrimonio - Regolamento interno	54
Art. 44 Finanziamento	55
Art. 45 Organici del personale docente e non docente	55

Art. 46 Inquadramento	56
Art. 47 Edilizia universitaria	57
Art. 48 Collaborazione scientifica internazionale	57
Art. 49 Convenzioni	57
Art. 50 Proroga del Consiglio di amministrazione	58
TITOLO IV - NORME COMUNI, FINANZIARIA E FINALE	59
Art. 51 Consiglio di facoltà e Comitati tecnici ordinatori	59
Art. 52 Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti	60
Art. 52-bis Inquadramento del personale dirigente	60
Art. 53 Norma transitoria sugli inquadramenti	60
Art. 54 Piano biennale transitorio	61
Art. 55 Facoltà convenzionate	61
Art. 57 Copertura finanziaria	61
Art. 58 Norma di rinvio	61

D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142

63

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195

Art. 1 Finalità	66
Art. 2 Funzioni delegate alla Provincia	66
Art. 3 Disposizioni riguardanti l'Università	69
Art. 4 Approvazione del nuovo Statuto dell'Università	75
Art. 5 Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale	76
Art. 6 Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Università	77
Art. 7 Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università	78
Art. 8 Norme in materia di diritto allo studio	79

Statuto

STATUTO

Emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2012, n.109

PARTE I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 **Istituzione e autonomia** **dell'Università**

1. L'Università degli Studi di Trento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica di ricerca e di alta formazione, che gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento in quanto strumento di sviluppo umano, di affermazione democratica e di dignità sociale. Agisce in piena indipendenza, favorendo il dialogo e il pluralismo delle idee, e nel rispetto del proprio Codice etico.
2. L'Università è parte del sistema universitario statale ed è dotata di una speciale autonomia, assicurata dal D.Lgs. 142/2011, anche in forza della quale essa opera collocandosi attivamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore.
3. L'Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate.
4. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas". Insieme al logotipo esso forma il marchio dell'Università.

Art. 2 **Finalità e funzioni** **dell'Università**

1. L'Università opera per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale.
2. Riconosce, nello svolgimento della propria funzione formativa, la centralità dello studente.
3. Persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell'insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
4. Individua un progetto strategico, identificando gli ambiti fondamentali per il proprio profilo distintivo e il proprio posizionamento nazionale e internazionale.
5. Opera le proprie scelte in base ai risultati di appropriati processi di valutazione e pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze, nei confronti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, sostenendole con adeguate misure di supporto anche alla residenzialità.
6. Collabora con il sistema scolastico favorendo l'orientamento alla scelta universitaria consapevole e la formazione degli insegnanti.
7. Agevola l'inserimento lavorativo dei suoi laureati e dottori di ricerca, adeguando i propri profili formativi e professionali all'evoluzione del mercato del lavoro e alle esigenze della società; appoggia il coinvolgimento degli alumni e delle loro associazioni nelle attività istituzionali dell'Ateneo.
8. Sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione tramite iniziative imprenditoriali accademiche.

Art. 2
Finalità e funzioni
dell'Università

9. Entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso l'innovazione e la formazione continua.
10. Consolida i propri rapporti con il contesto territoriale convocando, di norma annualmente, una Assemblea pubblica di Ateneo, aperta alla Comunità universitaria, alla comunità locale e alle sue rappresentanze e istituzioni, per illustrare ad esse l'attività dell'Ateneo e i suoi riflessi sul territorio, e raccoglierne valutazioni e suggerimenti sugli indirizzi generali.

PARTE II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3 Organi centrali di Ateneo

1. Il governo dell'Ateneo si basa su un sistema duale fondato sulla distinzione di ruoli tra il Senato accademico, quale organo di indirizzo e governo scientifico-didattico, e il Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo e governo economico-finanziario, di amministrazione e di controllo rispetto ai risultati attesi.
2. Sono organi centrali di governo di Ateneo:
 - a) il Rettore;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) il Senato accademico.
3. Sono altresì organi centrali di Ateneo:
 - a) la Consulta dei Direttori;
 - b) il Consiglio degli Studenti;
 - c) il Nucleo di valutazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il Direttore generale;
 - f) il Collegio di disciplina.

Capo primo - Il Rettore

Art. 4 Funzione e compiti del Rettore

1. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo dell'Ateneo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università.
2. In particolare, il Rettore:
 - a) elabora, congiuntamente al Senato accademico, il piano strategico pluriennale di Ateneo, e ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
 - c) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione gli indirizzi della ricerca scientifica e l'offerta formativa adottati dal Senato accademico;

Art. 4 **Funzione e compiti del Rettore**

- d) predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo e la sottopone al Consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio consuntivo;
 - e) individua tre professori di prima fascia quali componenti del Senato accademico;
 - f) formula al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Presidente, la proposta per la nomina del Direttore generale;
 - g) in caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) nomina tra i membri del Senato accademico il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - i) esercita ogni attribuzione demandatagli, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
3. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile.

Art. 5 **Elezione del Rettore**

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari dell'Università degli Studi di Trento o di altra università, in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora eletti, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura.
2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura è preventivamente valutato dal Comitato per le candidature a Rettore, composto da tre personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d'intesa dai predetti organi.
3. In via ordinaria, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato è nominato senza indugio, per consentire l'immediato avvio del procedimento elettorale.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le candidature a Rettore, pubblica, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature e i criteri generali ai quali il Comitato per le candidature a Rettore si atterrà nella valutazione.
5. Le candidature devono essere accompagnate dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo.

Art. 5 Elezione del Rettore

6. Il Comitato, sulla base dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, formula, secondo i criteri indicati nell'avviso di cui al comma 4, una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Università, con specifico riguardo a:
 - a) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
7. La valutazione del Comitato viene resa pubblica unitamente all'elenco dei candidati e dei documenti relativi di cui al comma 5.
8. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
 - a) ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - d) ai membri del Consiglio degli Studenti.
9. È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dal comma precedente, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
10. Il Rettore è nominato dal Ministro competente. Qualora sia risultato eletto un professore appartenente ad altro ateneo, la nomina costituisce anche chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dell'Università.
11. Il Regolamento generale di Ateneo detta le ulteriori norme procedurali necessarie.

Art. 6 **Decadenza del Rettore**

1. Il Rettore decade dal suo incarico qualora il corpo elettorale approvi a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ponderati ai sensi dell'art. 5, comma 8, una motivata mozione di sfiducia, proposta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dal Consiglio di amministrazione o dalla Consulta dei Direttori.
2. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale.
3. Approvata la mozione di sfiducia, si procede a nuove elezioni. Nelle more, il Prorettore vicario assume i provvedimenti di carattere urgente e necessario e provvede all'ordinaria amministrazione.

Capo secondo - Il Consiglio di amministrazione

Art. 7 **Funzione e competenze del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo e di programmazione generale dell'Ateneo. Esso sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Università.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) stabilisce i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione del piano strategico pluriennale di Ateneo;
 - b) approva, su proposta del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico;
 - c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, i bilanci preventivi e consuntivi, esercitando la funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili;
 - d) valuta, sulla base della relazione annuale del Rettore e tenuto conto della relazione annuale del Nucleo di valutazione e del parere del Consiglio degli Studenti, l'attuazione del piano strategico pluriennale, formulando eventuali indirizzi correttivi;
 - e) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
 - f) delibera, su proposta del Senato accademico, in materia di programmazione dell'accesso ai corsi di studio e di contribuzione studentesca;
 - g) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, i componenti e il Presidente del Nucleo di valutazione;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente, e approva gli indirizzi di gestione e organizzazione;
 - i) dispone le sanzioni disciplinari superiori alla censura o l'archiviazione dei relativi procedimenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina;
 - j) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni deliberative o consultive stabilite dall'art. 31.

Art. 8
Composizione, durata
e funzionamento
del Consiglio di
amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Provincia autonoma di Trento, che all'atto della nomina ne sceglie tra i componenti il Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore e il Presidente del Consiglio degli Studenti, quali componenti di diritto;
 - b) tre componenti scelti dalla Provincia autonoma di Trento, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all'art. 9, in ordine al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui al comma 3;
 - c) tre componenti scelti dal predetto Comitato per le nomine a Consigliere che li individua, accertando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e valutando il grado di rispondenza del profilo rispetto all'incarico da ricoprire, all'interno di una rosa di nominativi indicata dal Senato accademico in numero pari al doppio dei componenti da designare;
 - d) un componente scelto dal Ministero competente, previo parere vincolante del Comitato per le nomine a Consigliere, di cui all'art. 9, in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. I componenti non di diritto sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra persone non dipendenti dell'Ateneo, in possesso di elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca a livello nazionale e internazionale, con specifica qualificazione scientifica e culturale, nonché adeguata competenza ed esperienza nella direzione di rilevanti strutture di istituzioni o enti, pubblici o privati. I Consiglieri di amministrazione agiscono nel solo interesse dell'Università e in modo indipendente rispetto a qualsiasi istanza esterna.
4. Il mandato dei componenti non di diritto dura sei anni e non è rinnovabile. I predetti membri devono avere scadenze sfalsate in modo da rinnovare contemporaneamente la carica di due membri ogni due anni. Ove per qualunque ragione occorra sostituire un componente non di diritto, si adotta la medesima procedura utilizzata per la prima costituzione del Consiglio.
5. L'eventuale omissione della designazione da parte del Ministero o la temporanea vacanza della Presidenza del Consiglio degli Studenti non impediscono la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, sulla base del numero dei componenti effettivi.
6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che siano previste maggioranze particolari; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9
Comitato per le nomine a Consigliere

1. Il Comitato per le nomine a Consigliere è composto da tre membri, individuati d'intesa dalla Provincia autonoma di Trento e dal Senato accademico, tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino in condizione di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo.
2. Non possono far parte del Comitato né i dipendenti dell'Università, né i componenti degli organi e i dipendenti della Provincia autonoma di Trento, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale.
3. Il mandato dei membri del Comitato per le nomine a Consigliere dura sei anni e non è rinnovabile.
4. Il Comitato è nominato con atto della Provincia autonoma di Trento.

Art. 10
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'Ateneo, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
 - b) cura, d'intesa con il Rettore, le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
 - c) si adopera, di concerto con il Rettore, per assicurare all'Università le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo;
 - d) promuove e cura le relazioni dell'Ateneo con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;
 - e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l'ordine del giorno, formulato d'intesa con il Rettore;
 - f) provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore;
 - g) convoca, d'intesa con il Rettore, l'Assemblea pubblica di Ateneo e gli incontri con le espressioni economiche e sociali del territorio.
3. Il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Capo terzo - Il Senato accademico

Art. 11

Funzione e competenze del Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Collabora con il Rettore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell'allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori e dei ricercatori.
2. In particolare, il Senato accademico:
 - a) elabora e adotta, su impulso del Rettore, il piano strategico pluriennale di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle proposte di piano strategico delle strutture accademiche, che recepisce in relazione alla loro qualità scientifica e didattica, e garantendo la coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche;
 - c) delibera in materia di reclutamento del personale docente e ricercatore;
 - d) approva l'offerta formativa e propone annualmente al Consiglio di amministrazione il numero programmato per le immatricolazioni ai corsi di studio, nonché il sistema della contribuzione studentesca;
 - e) definisce criteri e modalità di autovalutazione delle attività didattiche e scientifiche delle strutture accademiche;
 - f) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
 - g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche, anche tramite la Consulta dei Direttori;
 - h) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Università;
 - i) esercita in relazione ai Regolamenti le funzioni propositive, deliberative o consultive secondo quanto stabilito agli articoli 23 e 31;
 - j) approva il Codice etico.
3. Per i fini di cui al comma 2, lett. c), il Senato accademico si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, che definisce i criteri generali a cui le strutture accademiche e le commissioni preposte devono attenersi nella ricerca e valutazione delle candidature esterne e interne, in particolare ai fini della piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, e ne verifica l'applicazione. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da specifico Regolamento.

Art. 12
Composizione, durata
e funzionamento del
Senato accademico

1. Il Senato accademico è costituito con decreto rettorale, ed è composto da:
 - a) il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) quattro professori di prima fascia eletti dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
 - c) tre professori di prima fascia scelti dal Rettore, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
 - d) due rappresentanti degli studenti, che partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti.
2. Al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche presenti in Ateneo, i professori candidati al Senato accademico sono assegnati a due liste distinte, di cui una comprende i candidati appartenenti all'area tecnico-scientifica, l'altra comprende i candidati appartenenti all'area delle scienze sociali, umane e giuridiche. Risultano eletti in Senato accademico i due candidati più votati per ciascuna area. Il sistema elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
3. L'incarico dei membri del Senato accademico dura:
 - a) tre anni per i professori eletti ed è rinnovabile una sola volta;
 - b) tre anni, rinnovabili una sola volta, per i professori designati dal Rettore; al termine del mandato del Rettore o in caso di decadenza anticipata, i componenti designati decadono a far tempo dalla data di inizio del mandato del nuovo Rettore;
 - c) due anni per i rappresentanti degli studenti.
4. Le delibere del Senato accademico sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze particolari.

Capo quarto - Altri organi centrali

Art. 13 **Consulta dei Direttori**

1. La Consulta dei Direttori è l'organo di raccordo tra le strutture accademiche e tra queste e il Senato accademico.
2. Ne fanno parte i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
3. La Consulta:
 - a) esprime pareri ed elabora proposte per il Senato accademico;
 - b) esercita l'iniziativa per la modifica dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - c) può proporre la mozione di sfiducia del Rettore, da sottoporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - d) svolge tutte le funzioni ad essa demandate dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti.

Art. 14 **Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti.
2. Il Consiglio:
 - a) esprime parere sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;
 - b) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;
 - c) designa, ove previsti, i rappresentanti degli studenti negli organismi di raccordo e consultivi di Ateneo;
 - d) può richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da:
 - a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
 - b) quindici membri eletti nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture accademiche;
 - c) due membri eletti nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai rappresentanti degli studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.
4. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, membro di diritto del Consiglio di amministrazione.
5. Le modalità di elezione e le attività del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio può approvare un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 15
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione verifica in modo continuo e sistematico le prestazioni dell'Ateneo nell'organizzazione, nella ricerca e nell'attività didattica e accerta la qualità complessiva dei processi, contribuendo al miglioramento del sistema interno di autovalutazione e alla promozione del merito.
2. In particolare il Nucleo formula, in piena autonomia, una relazione annuale sull'attuazione del piano strategico e sul conseguimento degli obiettivi programmatici e la sottopone al Consiglio di amministrazione entro maggio di ciascun anno.
3. Il Nucleo consulta almeno annualmente il Consiglio degli Studenti per acquisire pareri in merito alla qualità della didattica e dei servizi agli studenti.
4. Il Nucleo svolge, inoltre, le funzioni ad esso assegnate dalla normativa statale e dai regolamenti dell'Ateneo.
5. Il Nucleo è composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale in maggioranza esterni all'Università, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche in ambito non accademico.
6. I membri del Nucleo di valutazione, e tra questi il Presidente, sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione d'intesa con il Rettore.
7. L'incarico dei membri del Nucleo di valutazione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 16
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione contabile-amministrativa dell'Università e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle norme vigenti in materia.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti di comprovata competenza ed esperienza.
3. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è designato dalla Provincia autonoma di Trento, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.
4. I membri designati dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio di amministrazione devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
5. Il Collegio è nominato dal Rettore e dura in carica quattro anni; l'incarico dei membri titolari è rinnovabile per una sola volta.
6. L'incarico di Revisore dei conti non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

Art. 17 Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e delle risorse strumentali.
2. Il Direttore generale:
 - a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Rettore e gli altri organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
 - b) propone al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Rettore, lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
 - c) attribuisce gli incarichi dirigenziali delle strutture gestionali e di servizio, secondo quanto disposto da apposito regolamento;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano strategico di Ateneo, un piano pluriennale di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi e riferisce annualmente sullo stato della sua attuazione;
 - e) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo.
3. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il Direttore generale è individuato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il Direttore generale può essere sospeso o revocato prima della scadenza dell'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente.
5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Consulta dei Direttori, assumendo il ruolo di segretario verbalizzante.
6. Il Direttore generale designa, in caso di necessità, un proprio vicario, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 18
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori che prevedano sanzioni più gravi della censura, e di esprimere un parere da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore. Il Consiglio di amministrazione, secondo i tempi e le modalità previsti da apposito Regolamento, dispone la sanzione o l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
3. Il Collegio è composto da cinque professori di ruolo di cui tre professori ordinari, due professori associati confermati e da due ricercatori confermati. I componenti del Collegio, sono nominati dal Senato accademico, che nomina altresì il Presidente tra i professori ordinari.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio in composizione limitata al Presidente e ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta ad azione disciplinare.
5. I componenti del Collegio restano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
6. Il funzionamento del Collegio e le procedure disciplinari sono stabilite in un apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico.

Capo quinto - Norme generali e particolari sugli organi

Art. 19 Incompatibilità

1. Il Rettore, i Direttori di struttura accademica e il Direttore generale, nonché i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, non possono essere titolari o fare parte di alcun altro dei predetti organi, fatta eccezione per i componenti di diritto ai sensi del presente Statuto.
2. I membri del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane.
3. Il Rettore, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Senato accademico non possono mantenere o accettare funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione degli atti e delle attività universitarie nei Ministeri competenti, nella Provincia autonoma di Trento e negli organismi di valutazione e controllo sull'attività dell'Ateneo. Essi inoltre non possono mantenere o accettare alcun incarico di natura politica.
4. Eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi dei precedenti commi, devono essere rimosse al più tardi all'atto di accettazione del nuovo incarico. Ove non siano rimosse, il Presidente del Consiglio di amministrazione nei riguardi dei Consiglieri di amministrazione e del Rettore, ovvero il Rettore nei confronti del Presidente e dei membri dei restanti organi di Ateneo ne ingiungono, a pena di decadenza, la rimozione immediata. In caso di inottemperanza la decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

Art. 20 Conflitto di interessi

1. Non sono eleggibili o nominabili negli organi di Ateneo coloro che si trovano in condizione di conflitto strutturale di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico.
2. Ove il conflitto di interessi venga alla luce dopo l'elezione o la nomina dell'interessato, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del Presidente, ne pronuncia a maggioranza assoluta la decadenza con effetto retroattivo.
3. Ove il conflitto strutturale di interessi insorga in un momento successivo alla elezione o nomina, l'interessato provvede a farlo cessare nel termine di sessanta giorni. Qualora non vi provveda si applica il regime delle incompatibilità ai sensi dell'art. 19 comma 4, secondo periodo.

Art. 21
Requisiti di nominabilità
ed eleggibilità dei docenti

1. I docenti possono essere titolari di cariche accademiche solo in regime di tempo pieno. I professori a tempo definito che siano nominati o eletti a una carica accademica optano per il regime a tempo pieno all'atto dell'assunzione dell'incarico.
2. Possono essere nominati o eletti a una carica accademica i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

Art. 22
Procedura di
conciliazione

1. Ove sia prevista l'intesa tra organi dell'Ateneo, e questa non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore definiscono un'ipotesi di composizione delle diverse posizioni che sottopongono all'approvazione degli organi interessati. Ove il dissenso riguardi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore, essi possono demandare la decisione alla riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DI ATENEEO

Art. 23

Strutture accademiche

1. L'Università, attuando il principio della combinazione integrata di didattica e ricerca, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che:
 - a) promuovono, coordinano e gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori;
 - b) curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza.
2. Le strutture accademiche garantiscono, negli ambiti disciplinari di loro competenza, il servizio didattico connesso all'offerta formativa attivata dall'Ateneo.
3. In ogni struttura accademica responsabile di corsi di studio è istituita una Commissione paritetica composta da tre docenti e tre studenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ed elabora una relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica.
4. I Regolamenti delle strutture accademiche sono predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e sono approvati, su proposta dei Consigli delle strutture medesime, dal Senato accademico.
5. L'atto di istituzione della struttura accademica ne riporta la denominazione ufficiale e l'eventuale variante da adottare in ambito internazionale.

Capo primo - I Dipartimenti

Art. 24

Costituzione dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici di ampio respiro disciplinare ed è caratterizzato da un adeguato livello di omogeneità di tematiche e metodi adottati.
2. Il Dipartimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può articolarsi in aree dipartimentali con autonomia di progettazione e di gestione della ricerca. L'organizzazione delle aree dipartimentali è disciplinata nel Regolamento del Dipartimento. L'istituzione, la modifica o la disattivazione di un'area dipartimentale è deliberata dal Senato accademico su proposta del Dipartimento interessato.
3. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto didattico e scientifico proposto da almeno 35 professori nonché ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, i quali si impegnano a confluire nel costituendo Dipartimento. In ogni Dipartimento sono attivati almeno un corso di laurea di primo

Art. 24 Costituzione dei Dipartimenti

e uno di secondo livello, oppure un corso di laurea a ciclo unico; il Dipartimento cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.

4. In caso di riduzioni dell'organico di un Dipartimento sotto la soglia delle 35 unità, il Senato accademico valuta le iniziative da adottare per assicurare al Dipartimento stesso la possibilità di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali didattici e scientifici. Qualora dopo due anni, nonostante l'adozione di tali iniziative, il Senato accademico accerti il perdurare della situazione di inadeguatezza della struttura, ne propone la disattivazione al Consiglio di amministrazione. L'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio e di dottorato attivi presso il Dipartimento e per il trasferimento dei professori e dei ricercatori ad altre strutture accademiche di Ateneo.

Art. 25 Organi dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. È eletto tra i professori ordinari dai componenti del Consiglio, ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. Fanno parte del Consiglio i professori, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 afferenti al Dipartimento, nonché una rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, qualora presenti, costituita secondo le modalità definite nel Regolamento del Dipartimento. Tale Regolamento può prevedere ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
 - c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica;
 - d) esercita le altre funzioni assegnategli dal Regolamento del Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore sottoponga ad esso.

Art. 25
Organi dei Dipartimenti

5. La composizione della Giunta e, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

Capo secondo - I Centri

Art. 26
**Natura e costituzione
dei Centri**

1. L'Ateneo può dotarsi di strutture, denominate Centri, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) avvio di nuove iniziative fondate su un organico progetto didattico e di ricerca in aree scientifiche non omogenee ai Dipartimenti esistenti;
 - b) sviluppo di progetti didattici e scientifici di natura interdisciplinare che vedano il coinvolgimento di due o più Dipartimenti;
 - c) sviluppo di progetti didattici e scientifici di rilevanza nazionale o internazionale che prevedano la collaborazione tra l'Ateneo e altre università o centri di ricerca italiani o stranieri.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), presso ogni Centro è attivato, sentiti i Dipartimenti interessati, almeno un corso di laurea di primo o di secondo livello o a ciclo unico. Il Centro cura altresì la gestione o la partecipazione ad almeno un corso di dottorato di ricerca.
3. L'istituzione di un Centro è proposta da uno o più Dipartimenti o, limitatamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lett. a), dal Rettore. L'istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato accademico e approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. I professori e i ricercatori che intendano afferire a un Centro presentano una richiesta motivata al Senato accademico che delibera, sentito il Centro interessato. Per i Centri di cui al precedente comma 1, lett. a) l'afferenza al Centro è incompatibile con l'afferenza a un Dipartimento. Negli altri casi, i professori e i ricercatori mantengono la doppia afferenza a un Dipartimento e a un Centro. I regolamenti dei Dipartimenti possono, per i docenti con doppia afferenza, definire regole e modalità per l'esercizio di voto nei propri organi collegiali.
5. Il Centro ha una durata di sei anni e, previa valutazione dei risultati ottenuti in campo didattico e scientifico, può essere rinnovato.
6. La disattivazione di un Centro è proposta dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione; l'atto di disattivazione prevede le misure da adottare in relazione ai corsi di studio o di dottorato attivi presso il Centro e per l'assegnazione ad altre strutture accademiche dell'Ateneo dei professori e ricercatori afferenti al Centro in maniera esclusiva.

Art. 27

Organi dei Centri

1. Sono organi del Centro il Direttore, il Consiglio e l'eventuale Giunta.
2. Il Direttore coordina le politiche didattiche e scientifiche del Centro e opera per la loro attuazione, ha la rappresentanza del Centro, presiede e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, qualora costituita. Il Direttore è designato dal Senato accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.
3. Fanno parte del Consiglio i professori, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 afferenti al Centro, nonché una rappresentanza degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, qualora presenti, secondo le modalità definite nel Regolamento del Centro. Tale Regolamento può prevedere altresì ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale del Centro contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico. Per i Centri di cui all'art. 26 comma 1, lett. b) e c), il Senato accademico decide sentiti i Dipartimenti che hanno contribuito alla istituzione del Centro;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Per i Centri di cui all'art. 26 comma 1, lett. b) e c) la proposta di chiamata è accompagnata da un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà;
 - c) delibera in materia di offerta formativa e programmazione didattica.
5. Nel caso in cui al Centro di cui all'art. 26 comma 1, lett. a) non afferiscano almeno tre professori di prima fascia, il Senato accademico nomina un Comitato ordinatore, composto da tre professori ordinari, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio. Al Comitato ordinatore sono aggregati i professori e ricercatori afferenti al Centro o successivamente reclutati. Il Comitato cessa dalle proprie funzioni allorché al Centro afferiscano almeno tre professori di prima fascia.
6. La composizione della Giunta, qualora costituita, e ferme le competenze del Consiglio di cui alle lett. a), b) e c) del comma 4, le funzioni degli organi del Centro sono disciplinate dal Regolamento del Centro, nel rispetto del Regolamento generale e degli altri regolamenti di Ateneo.

Capo terzo - Altre strutture e organismi accademici

Art. 28 **Scuole di dottorato**

1. L'istituzione di Scuole di dottorato di ricerca, proposta da uno o più Dipartimenti o Centri, è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 29 **Organismi di raccordo e consultivi**

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione delle attività di comune interesse, il Senato accademico, anche su proposta di Dipartimenti o Centri, può istituire organismi di coordinamento, preposti al collegamento tra le strutture accademiche in relazione a specifici ambiti, e in particolare alla didattica e ai servizi comuni.
2. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere la costituzione di organismi di consultazione, elettivi e non, che rappresentino interessi, istanze o specifiche categorie, quali la Consulta del personale tecnico-amministrativo o la Consulta dei ricercatori a tempo determinato, dei dottorandi e dei titolari di assegno di cui all'art. 22 della L. 240/2010.
3. Presso l'Ateneo sono altresì costituiti gli organismi previsti dalla normativa vigente, quale il Comitato Unico di Garanzia ai sensi della L. 183/2010.
4. L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di raccordo e consultivi sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

Capo quarto - Autonomia e principi organizzativi

Art. 30 Autonomia di indirizzo e programmazione

1. Il piano strategico pluriennale definisce, su un orizzonte temporale almeno triennale, gli obiettivi di miglioramento e le priorità dell'Ateneo e individua, in particolare, per ciascuna macro-area scientifica e struttura accademica:
 - a) l'offerta formativa definita in base agli elementi caratterizzanti la domanda di formazione, con l'indicazione del numero di studenti potenziali stimati e delle caratteristiche specifiche dei laureati e dottori di ricerca;
 - b) la focalizzazione degli ambiti di ricerca, considerati sulla base dell'impatto a livello di produzione scientifica, degli investimenti necessari per l'incremento del potenziale di ricerca e della capacità di reperire autonomamente risorse;
 - c) le politiche di programmazione degli organici, di reclutamento e di sviluppo delle carriere;
 - d) gli effetti sulla realtà socio-economica del trasferimento delle conoscenze.Il piano prevede modalità di monitoraggio, valutazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.
2. Entro un anno dall'inizio del mandato, il Rettore propone al Consiglio di amministrazione il primo piano strategico pluriennale.

Art. 31 Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito della propria autonomia l'Università, per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, adotta con decreto rettorale i regolamenti interni.
2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all'organizzazione delle strutture accademiche e degli organismi di raccordo e consultivi, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e i principi generali di organizzazione dell'attività didattica.
4. Il Regolamento per la finanza e la contabilità di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, disciplina i criteri della gestione finanziaria, economica, patrimoniale e dei sistemi di controllo dell'Ateneo. L'Università adotta la contabilità economico-patrimoniale quale sistema contabile di riferimento e gli strumenti di contabilità analitico-gestionale al fine di raggiungere una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo.
5. I Regolamenti delle strutture accademiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta dei Consigli di tali strutture, dal Senato accademico.

Art. 31
Autonomia regolamentare

6. Il Senato accademico approva i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, acquisendo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nel caso in cui le materie trattate abbiano rilevanza finanziaria.
7. Il Consiglio di amministrazione approva i Regolamenti in materia di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del Senato accademico per gli aspetti didattici e scientifici.
8. I Regolamenti relativi al personale docente e ricercatore sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e sono ispirati alla valorizzazione di competenze, capacità e impegno, attraverso iniziative volte al riconoscimento dei risultati conseguiti. Il modello di reclutamento dei professori e ricercatori è definito dai regolamenti di Ateneo, garantendo procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale.
9. I Regolamenti relativi al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, riguardanti il reclutamento, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e gli istituti innovativi di gestione del rapporto di lavoro, sono approvati dal Consiglio di amministrazione e sono ispirati a un modello basato sul riconoscimento delle responsabilità e del merito, nonché sulla flessibilità organizzativa, avvalendosi anche dell'utilizzo di forme flessibili di rapporto di lavoro e di collaborazione al fine di assicurare un'offerta di servizi di qualità e coerente con le mutabili esigenze dell'Ateneo.

Art. 32
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'Università è improntata a modelli di elevata flessibilità gestionale e ispira la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le strutture gestionali e di servizio sono articolate in Direzioni secondo un piano complessivo proposto dal Direttore generale, d'intesa con il Rettore, e approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.
4. Ai Dirigenti è affidata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle Direzioni; essi rispondono dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dal Direttore generale.

Capo quinto - Partecipazione e relazioni con altri soggetti e istituzioni

Art. 33

Adesione a enti esterni

1. Nell'esclusivo interesse del conseguimento dei propri fini istituzionali e obiettivi strategici, l'Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all'interno degli stessi, nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34

Spin off e start up accademici

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca sviluppata in Ateneo, l'Università promuove le iniziative di spin off e start up accademici, offrendo una concreta opportunità occupazionale ai laureati e ai dottori di ricerca e partecipando alle attività imprenditoriali collegate alle ricerche svolte.
2. Gli spin off e start up accademici formano oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei Regolamenti in materia di amministrazione e gestione.

Art. 35

Fondo patrimoniale

1. L'Ateneo può costituire un Fondo patrimoniale, anche dotato di personalità giuridica nelle forme previste dal Codice civile, avente lo scopo di assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università e di sostenere particolari iniziative innovative.
2. I tipi di beni patrimoniali che possono essere destinati al Fondo, e le modalità di conferimento, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

PARTE IV - COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 36

Comunità universitaria

1. Sono parte della Comunità universitaria:
 - a) professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, personale dirigente e tecnico-amministrativo, collaboratori esperti linguistici e coloro che collaborano, anche per periodi limitati, al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) studenti;
 - c) componenti degli organi centrali dell'Ateneo.
2. L'Università opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della Comunità universitaria l'eguaglianza delle opportunità. I Regolamenti di Ateneo tengono conto di tale finalità nella disciplina di propria competenza.

Art. 37

Codice etico

1. L'Università adotta il proprio Codice etico, il quale definisce i comportamenti attesi per tutte le componenti della Comunità universitaria e detta le regole di condotta nell'ambito della Comunità e verso l'esterno. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, anche in relazione alla proprietà intellettuale, nonché i casi di conflitto di interessi.
2. Esso regola altresì le modalità di accertamento delle violazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e sulla base di una valutazione indipendente, e le sanzioni che possono essere irrogate, fatta salva la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento disciplinare; tali sanzioni, disciplinate dal Codice etico nel rispetto dei principi di proporzionalità e tassatività, sono:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunità universitaria dell'Ateneo;
 - c) il richiamo scritto con segnalazione alla Comunità universitaria dell'Ateneo e con esclusione temporanea dall'accesso ai fondi di ricerca di Ateneo.
3. Sulle violazioni al Codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 e qualora non siano integrati gli estremi di illecito disciplinare, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.
4. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore.

Art. 38
**Comitato paritetico per
il diritto allo studio e la
valorizzazione del merito**

1. Il Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito:
 - a) esprime al Senato accademico parere obbligatorio per quanto attiene al sistema di contribuzione studentesca, alle politiche di valorizzazione del merito e alle misure per il diritto allo studio;
 - b) formula al Senato accademico proposte in tema di mobilità internazionale e di servizi agli studenti;
 - c) svolge funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia.
2. Il Comitato è composto da quattro docenti scelti dal Rettore, che indica tra di essi il Presidente, da quattro rappresentanti degli studenti e dal Direttore generale o un suo delegato.
3. Il Comitato è nominato dal Rettore e rimane in carica per due anni accademici.

Art. 39
**Diritto allo studio e
servizi agli studenti**

1. L'Università adotta specifiche misure finalizzate alla piena realizzazione del diritto allo studio, anche con riferimento al sostegno della mobilità internazionale, verificandone periodicamente l'efficacia e promuovendone il miglioramento progressivo.
2. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
3. L'Università:
 - a) promuove le iniziative intese a realizzare il proprio carattere residenziale a favore della popolazione studentesca;
 - b) sostiene le iniziative volte all'orientamento professionale degli studenti e all'inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei laureati e dei dottori di ricerca;
 - c) mantiene relazioni significative con gli alumni, anche valorizzandone il possibile contributo di esperienza per gli studenti iscritti;
 - d) supporta e attiva, anche in collaborazione con altri enti, i servizi per la pratica sportiva rivolti alla Comunità universitaria e favorisce le iniziative culturali e sociali.

Art. 40
**Collaborazioni degli
studenti**

1. L'Università incentiva le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dagli studenti di dottorato al fine di favorirne la più ampia partecipazione alla vita universitaria.
2. L'Ateneo promuove, sulla base di apposito regolamento ed entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi, forme di collaborazione degli studenti nel supporto ai servizi e alle attività delle strutture accademiche.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 **Modifiche di Statuto**

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, oppure dalla Consulta dei Direttori a maggioranza dei due terzi dei componenti, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Ove l'iniziativa per la revisione dello Statuto sia assunta dal Consiglio di amministrazione o dal Senato accademico, la Consulta dei Direttori esprime parere sulla proposta presentata.
2. La proposta di revisione dello Statuto è approvata, con le modifiche ritenute opportune, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, riuniti in seduta congiunta presieduta dal Rettore, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 42 **Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo Statuto è emanato con decreto rettorale, è pubblicato nel portale internet di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.
2. Esso è contestualmente inviato ai competenti uffici per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol.

Art. 43 **Successione degli organi e delle competenze**

1. Il Rettore resta in carica sino alla scadenza del suo mandato.
2. Il Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio degli Studenti restano in carica fino alla costituzione dei nuovi corrispondenti organi.
3. La Commissione per la Ricerca Scientifica cessa con l'attivazione dei nuovi Dipartimenti, e da quel momento le sue funzioni sono assunte dal Senato accademico in carica.

Art. 44 **Adempimenti per la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione**

1. All'atto dell'entrata in vigore dello Statuto il Rettore invita il Ministero competente a designare il componente di propria competenza, fermi restando i requisiti stabiliti dall'art. 8, comma 3.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto è costituito il Comitato per le nomine a Consigliere mediante la nomina dei suoi componenti, individuati d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Senato accademico in carica.
3. Entro quindici giorni dalla costituzione del Comitato per le nomine il Rettore comunica al Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett.c), i sei nominativi di candidati a Consigliere di amministrazione scelti, in prima applicazione, ciascuno per la metà, dal Senato accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica.

Art. 44
**Adempimenti per
la costituzione del
nuovo Consiglio di
amministrazione**

4. Nello stesso termine la Provincia autonoma di Trento comunica al Comitato i nominativi dei candidati a Consigliere di amministrazione secondo quanto previsto all'art. 8, comma, 2 lett. b).
5. Il Comitato per le nomine a Consigliere formula i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 3 ed al comma 4.
6. Acquisito il parere favorevole del Comitato, la Provincia autonoma di Trento costituisce il Consiglio di amministrazione. Per consentire la scadenza differenziata dei Consiglieri prevista dall'art. 8, comma 4, la durata del mandato di ciascuno dei Consiglieri viene determinata in due, quattro o sei anni, separatamente per i tre componenti nominati ai sensi del comma 3 e i tre componenti nominati ai sensi del comma 4.

Art. 45
**Adempimenti per
l'elezione del Rettore e
del Senato accademico**

1. Entro venti giorni dalla nomina del Consiglio di amministrazione, il Presidente costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.
2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma precedente, ha luogo l'elezione del Rettore e, immediatamente dopo, quella dei componenti elettivi del Senato accademico.
3. Subito dopo l'elezione dei componenti elettivi, il Rettore eletto indica i tre professori di propria scelta e costituisce il Senato accademico.
4. Il nuovo Senato accademico esercita le proprie funzioni dal momento in cui il Rettore eletto entra in carica.

Art. 46
Strutture accademiche

1. Fino all'attivazione delle nuove strutture accademiche, le strutture accademiche presenti in Ateneo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano attive, mantenendo le proprie funzioni e i propri organi. Il decreto rettorale di istituzione delle nuove strutture dispone le modalità di disattivazione delle precedenti e di trasferimento delle competenze ai nuovi organi.
2. In particolare:
 - a) i Direttori di Dipartimento e coloro che sono chiamati a sostituirli restano in carica, anche in regime di prorogatio, sino alla disattivazione del loro dipartimento;
 - b) i Presidi e coloro che sono chiamati a sostituirli restano in carica, anche in regime di prorogatio, sino alla disattivazione della loro facoltà, mantenendo l'incarico di componenti del Senato accademico sino all'entrata in funzione del nuovo Senato accademico.
3. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Rettore propone la lista dei Centri da attivare e la loro tipologia secondo quanto previsto all'art. 26, comma 1.
4. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto gruppi di almeno 35 tra professori e ricercatori di ruolo, nonché ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, possono presentare

Art. 46
Strutture accademiche

al Rettore proposte di istituzione di Dipartimenti, indicando altresì l'eventuale adesione ai Centri di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c), come proposti dal Rettore.

5. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, una Commissione composta dal Rettore, tre Presidi indicati dal Senato Accademico e tre Direttori di Dipartimento indicati dalla Commissione per la Ricerca Scientifica delibera la lista dei nuovi Dipartimenti e dei Centri.
6. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della lista dei Dipartimenti e dei Centri, ogni professore e ricercatore dell'Ateneo è tenuto a presentare la richiesta di afferenza presso un Dipartimento con l'eventuale richiesta contestuale di afferenza a un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c), oppure a presentare la richiesta di afferenza a un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. a).
7. Trascorsi quindici giorni dalla scadenza fissata per la richiesta, la Commissione di cui al comma 5 delibera l'istituzione delle nuove strutture accademiche, approvando i relativi elenchi dei professori e ricercatori afferenti, e attribuisce la responsabilità dei corsi di studio già attivi presso l'Ateneo.

Art. 47
**Definizione provvisoria
del conflitto strutturale di
interessi**

1. Nelle more dell'approvazione del Codice etico di Ateneo, per situazione di conflitto strutturale di interessi si intende quella in cui l'interesse della persona, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado, contrasti in modo duraturo e sostanziale con l'interesse, non solo economico, dell'Università.

Appendice

APPENDICE - FONTI LEGISLATIVE PRINCIPALI DELLO STATUTO

Legge Istitutiva dell'Università degli Studi di Trento

Estratto della legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università

D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195.

Legge Istitutiva dell'Università degli Studi di Trento

Estratto della legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1982, n. 231, e successive modifiche

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 1 **Piano quadriennale di** **sviluppo universitario** **e istituzione di nuove** **università**

Il piano quadriennale di sviluppo della università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.

Le proposte di istituzione di nuove università statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di università nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle università troppo affollate. Ogni università non può, di regola, avere più di 40.000 studenti.

L'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è proposta dall'università interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma.

Il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'università non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sarà prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 2 Comitato tecnico-amministrativo e Comitati tecnici ordinatori

Nelle nuove università istituite ai sensi del precedente articolo 1, in attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un Comitato tecnico-amministrativo, composto da:

- a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'università;
- b) un rappresentante della Regione;
- c) un rappresentante del Comune in cui ha sede l'università;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
- g) l'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'università.

Il Comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un Presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma.

Il Presidente svolge anche le funzioni di Rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica.

Il Comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del Consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del Rettore.

Nel caso di istituzione di una nuova facoltà, ai sensi del precedente articolo 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dal CUN, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facoltà, vengono aggregati al comitato anzidetto. Al Comitato ordinatore saranno altresì aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvederà alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al precedente quinto comma.

Art. 2
Comitato
tecnico-amministrativo e
Comitati tecnici ordinatori

Nelle facoltà in cui sia stato costituito il Consiglio di facoltà, qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale⁽²⁾.

(2) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 3
Comitati regionali di
coordinamento

Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 4
Proroga dei termini di cui
all'articolo 122 del D.P.R.
11 luglio 1980, n. 382

Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 122 dello stesso decreto n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(Omissis)

TITOLO III - UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO

Art. 40 Istituzione

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli Studi di Trento⁽⁴⁾.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università degli Studi di Trento è retta da uno Statuto speciale di autonomia proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, integrato all'uopo da cinque rappresentanti eletti dai professori di ruolo e uno dal personale non docente, sentiti le facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti università dello Stato, sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione ha voto deliberativo ai fini di cui al presente comma.

Le modificazioni, che concernono l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono approvate con le medesime modalità.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con L. 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli Studi di Trento con D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

(4) Con D.P.R. 26 aprile 1984, n. 487 (Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1984, n. 230) e, da ultimo, con D.R. 30 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2004, n. 111) e con DR 14 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2008, n. 198) è stato approvato lo Statuto dell'Università statale degli Studi di Trento.

Art. 41 Statuto

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibili la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Università, lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento deve prevedere:

- a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo Statuto della libera Università così come esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione, disposta con D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai Consigli di facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti università dello Stato;

Art. 41 Statuto

- b) le diverse attribuzioni del Rettore, cui comunque competono tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, salvo quella di convocare e di presiedere il Consiglio di amministrazione, e del Presidente del Consiglio di amministrazione eletto dal consiglio stesso tra i componenti non appartenenti al personale universitario;
- c) la composizione degli organi collegiali; del Consiglio di amministrazione debbono comunque far parte: rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e/o di eventuali altre istituzioni culturali, due rappresentanti del Governo ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, un membro designato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La componente non accademica dovrà risultare comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica stessa;
- d) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre università e istituti d'Istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione nonché l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- e) l'attività di specializzazione, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
- f) il carattere residenziale dell'Università; le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

Art. 42 Facoltà e corsi di laurea

L'Università degli Studi di Trento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) Sociologia, con il corso di laurea in Sociologia;
- b) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, con i corsi di laurea in Matematica, Fisica, Scienze biologiche;
- c) Ingegneria, con i corsi di laurea in Ingegneria civile, Ingegneria forestale, Ingegneria dei materiali;
- d) Economia e Commercio, con i corsi di laurea in Economia politica, Economia e Commercio, ed il corso di diploma in Statistica;
- e) Lettere e Filosofia, con i corsi di laurea in Lettere e in Lingue e letterature straniere moderne;
- f) Giurisprudenza, con il corso di laurea in Giurisprudenza.

A decorrere dall'anno accademico di attivazione della facoltà di ingegneria, i corsi del biennio propedeutico di Ingegneria funzionanti presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di cui al D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 974, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della Facoltà di Ingegneria.

Art. 42
Facoltà e corsi di laurea

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente, a decorrere dall'anno di attivazione della Facoltà di Ingegneria. I professori di ruolo e i ricercatori assegnati al biennio propedeutico di Ingegneria sono trasferiti alla Facoltà di Ingegneria.

La data di inizio dei corsi di laurea delle facoltà che all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, in base al proprio statuto, dalla libera Università sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trento.

Negli anni accademici successivi saranno, attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con le medesime modalità saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facoltà esistenti.

Le lauree in Ingegneria forestale e in Ingegneria dei materiali sono comprese nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

La tabella II annessa al citato R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di Ingegneria rilascia anche le lauree in Ingegneria forestale e in Ingegneria dei materiali.

La laurea in Ingegneria forestale e la laurea in Ingegneria dei materiali costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 43
Patrimonio
Regolamento interno

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università di Trento è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento alla libera Università può essere mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'art. 44 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del Testo Unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede osservando le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'art. 54, n. 5), del citato Testo Unificato⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 10 maggio 1983, n. 194 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983, n. 136).

Art. 44
Finanziamento

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università degli Studi di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore dell'Università in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del Testo Unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti università statali ⁽⁶⁾.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma. Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

(6) Comma così modificato prima dall'articolo unico, L. 10 maggio 1983, n. 194 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983, n. 136) e poi dall'art. 17, comma 129, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 45
Organici del personale docente e non docente

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli Studi di Trento sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario, ripartiti per facoltà, e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle Q e R.

I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

Art. 45
Organici del personale
docente e non docente

Alla ripartizione tra le facoltà dei posti che saranno assegnati in futuro all'Università degli Studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai Consigli di facoltà o dai Comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Allo stesso Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

I ruoli organici nazionali del personale docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella R.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Art. 46
Inquadramento

Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso la libera Università degli Studi di Trento, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline ed alle facoltà in cui presta servizio.

Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso la libera Università o assunto a seguito di pubblico concorso bandito entro il 28 febbraio 1982, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del D.P.C.M. 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università.

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell'Istituto superiore di scienze sociali trasformano in libera Università degli Studi di Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 47
Edilizia universitaria

Le opere di edilizia universitaria dell'Università degli Studi di Trento sono realizzate nel rispetto delle norme generali sulla programmazione ed il finanziamento delle opere di edilizia universitaria stabilite dalla legge dello Stato.

Le quote annuali del finanziamento statale per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato ed in correlazione con gli stanziamenti da questo previsti per l'edilizia universitaria, alla Provincia autonoma di Trento.

La Provincia autonoma di Trento provvede all'erogazione dei fondi nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure statali per l'erogazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria, eventualmente anche disponendo a carico del proprio bilancio anticipazioni e integrazioni di spesa.

Ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

A seguito dell'emanazione delle predette norme, la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.

Art. 48
Collaborazione scientifica internazionale

Ai fini di quanto previsto alla lettera d) del precedente articolo 41, l'Università degli Studi di Trento collabora con le istituzioni universitarie di altri Stati per le esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento attenendosi, nell'ambito comunitario, alle direttive della Comunità economica europea ed ai relativi provvedimenti di attuazione e, nell'ambito extra-comunitario, ai vigenti accordi culturali internazionali di cui la Repubblica italiana sia parte.

L'Università degli Studi di Trento può agevolare la possibilità per gli studenti di frequentare gli studi presso le università e le istituzioni universitarie di altri Stati, riconoscendo la vitalità dei corsi seguiti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette università e istituzioni universitarie.

Art. 49
Convenzioni

Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli Studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto del presente titolo, e dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del Testo Unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

Art. 50
Proroga del Consiglio di
amministrazione

Sino a quando non sarà approvato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del Consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonché dallo Statuto della libera Università degli Studi di Trento, approvato con D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni in quanto compatibile.

Ove allo scadere di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo Statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata ad un Commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo Statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV - NORME COMUNI, FINANZIARIA E FINALE

Art. 51 **Consiglio di facoltà e** **Comitati tecnici** **ordinatori**

Nelle Università degli studi di cui ai titoli II e III, qualora, il numero dei professori di ruolo, straordinari ed ordinari, in ciascun Consiglio di facoltà, anche a seguito dei passaggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari ed ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero al solo fine dell'espletamento dei compiti riservati ai professori straordinari e ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari ed ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si procede alla nuova elezione degli organi delle facoltà non appena risultino facenti parte della facoltà stessa almeno tre professori di ruolo, ordinari o straordinari.

Nell'eventualità non sia costituito il Consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, sarà nominato un Comitato ordinatore secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che verranno indette entro 60 giorni dall'istituzione delle Università di cui al primo comma, e si provvederà alla nomina dei docenti chiamati ad integrare i Consigli di facoltà o a comporre i Comitati ordinatori.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

I docenti di cui al precedente primo comma, ovvero i componenti i Comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, straordinari od ordinari. In ogni caso non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere confermati.

Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alle facoltà tre professori di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad indire le elezioni per altri docenti o per un nuovo comitato.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i Presidi delle facoltà, i Presidenti dei Comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'università e alla sua graduale entrata in funzione.

Per le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge restano in carica i Consigli di corso di laurea, ove costituiti.

Art. 52
Incaricati, contrattisti,
assegnisti, borsisti

I docenti titolari di un incarico di insegnamento su corso ufficiale già attivato presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facoltà della nuova università statale, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 113 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 58 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, alla data del 31 ottobre 1982, la propria attività presso le Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III, continuano a svolgere l'attività stessa presso la corrispondente università statale.

Art. 52-bis
Inquadramento del
personale dirigente

Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli artt. 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dall'articolo unico, L. 10 maggio 1983, n. 194 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983, n. 136).

Art. 53
Norma transitoria sugli
inquadramenti

I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma, 13, secondo comma; 18, secondo comma; 32, secondo comma; 40, ultimo comma, vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti università statali istituite ai sensi della presente legge⁽⁹⁾.

Passano altresì, a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 32, secondo comma; 40, ultimo comma⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall'articolo unico L. 10 maggio 1983, n. 194 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983, n. 136).

(10) Comma così modificato dall'articolo unico L. 10 maggio 1983, n. 194 (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983, n. 136).

Art. 54
Piano biennale transitorio

Le Università statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 55
Facoltà convenzionate

Le facoltà di università degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'istituzione di nuove facoltà in tutto o in parte convenzionate, presso università degli studi statali.

(Omissis)

Art. 57
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: «Istituzione di nuove università statali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Si omettono le tabelle.

D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto:
 - a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli Studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Università», alla Provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «Provincia», e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle medesime funzioni;
 - b) definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento al suo assetto statutario;
 - c) determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Art. 2 Funzioni delegate alla Provincia

1. Le funzioni in materia di Università degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:
 - a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Università per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Università stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilità/compatibilità finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Università per il perseguimento delle proprie finalità, l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Università medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Università e per le attività di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Università ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove università) ed alle altre università statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonché a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Università medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;
 - b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Università sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - 1) è previsto un riferimento temporale pluriennale;

Art. 2 Funzioni delegate alla Provincia

- 2) è prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;
 - 3) è disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalità;
 - 4) è disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Università come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
 - 5) è disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonché la facoltà della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. l);
 - 6) è disciplinato, ferma restando la potestà legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti;
- c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale può altresì prevedere la facoltà dell'Università di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attività e dei beni delle società e degli altri enti strumentali della Provincia, nonché di partecipare al loro capitale sociale;
- d) i criteri e le modalità, fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Università di riferimento, anche operanti in altri Stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Università secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle università statali. Può avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, università di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Università e il Ministero competente in materia di università. Il Ministero e l'Università si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia può assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;

Art. 2 Funzioni delegate alla Provincia

- e) i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;
 - f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e le altre università, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;
 - g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.
4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Università degli Studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli Studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa è determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lett. c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della Provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Università statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Università di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lett. c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a

Art. 2
Funzioni delegate alla
Provincia

qualsiasi titolo spettanti alla Provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della Provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lett. c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3
Disposizioni riguardanti
l'Università

1. L'Università è disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto è altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;
 - b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;
 - c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;
 - d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;
 - e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione è congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;
 - f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;
 - g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera a);

Art. 3 Disposizioni riguardanti l'Università

- h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;
 - i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;
 - j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1:
- a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
 - 1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
 - 2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
 - 3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;
 - 4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
 - 5) previsione che l'Organo di amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attività dell'Ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una

Art. 3 Disposizioni riguardanti l'Università

maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli Studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la Provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;

- 6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sarà specificato dallo Statuto - con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;
- 7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;

Art. 3
Disposizioni riguardanti
l'Università

- 8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto;
- 9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
- 10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;
- 11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che è membro di diritto dell'Organo di amministrazione;
- 12) istituzione di un Collegio dei Revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. È prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il Presidente del Collegio è il membro nominato dalla Provincia;

Art. 3
Disposizioni riguardanti
l'Università

- 13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;
 - 14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali è prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;
- b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo è definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. È previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;
 - c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
 - d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
 - e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed è definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;
 - f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della

Art. 3 Disposizioni riguardanti l'Università

- legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
- g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'Ateneo;
- h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;
- i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
- j) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:
- 1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;
 - 2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;
 - 3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
 - 4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
 - 5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
- k) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;
- l) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;

Art. 3 **Disposizioni riguardanti** **l'Università**

- m) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi.
3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, spetta alla provincia svolgere le attività di controllo successivo sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attività di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4 **Approvazione del nuovo** **Statuto dell'Università**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell'Università. Essa è composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Università nonché da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:
- a) tre con il Presidente;
 - b) uno con la Provincia;
 - c) uno con il Ministero competente in materia di università.
2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Nell'ambito della Commissione è attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a ciò designato dal Consiglio medesimo, è invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.
3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di amministrazione, delle Facoltà, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti

Art. 4 **Approvazione del nuovo** **Statuto dell'Università**

- nonché del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresì ai predetti soggetti e strutture la possibilità di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.
4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.
 5. Lo Statuto è predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed è adottato, in conformità alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della Provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla Provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il Ministero competente in materia di università, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo può essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.
 6. Lo Statuto prevede altresì le norme transitorie per la sua prima attuazione.

Art. 5 **Norme per il** **coordinamento con il** **sistema universitario** **nazionale**

1. L'Università, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:
 - a) al sistema delle relazioni tra le università italiane ed europee, secondo quanto previsto per le università statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
 - b) al sistema nazionale di valutazione delle attività e dei risultati.
2. I docenti e i ricercatori dell'Università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti.

Art. 5
Norme per il
coordinamento con il
sistema universitario
nazionale

Art. 6
Norme particolari in
materia di professori e di
ricercatori dell'Università

3. L'Università partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - può affidare la valutazione dei risultati dell'Università e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.
1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneità e alla mobilità tra università, in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonché i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 2, lett. c), nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da università estere, nonché di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.
3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori è definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. È altresì prevista la possibilità di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Università degli Studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.
4. Per le finalità di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (referees). Analoghi strumenti e criteri sono altresì previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.
5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresì, le modalità di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.

Art. 6
Norme particolari in
materia di professori e di
ricercatori dell'Università

6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attività di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti, nonché i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilità tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Università e Ministero.
7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresì la durata e modalità di rinnovo.

Art. 7
Norme particolari in
materia di personale
dirigente, tecnico
amministrativo e
collaboratori esperti
linguistici dell'Università

1. Al personale dirigente, tecnico-amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Università si applicano:
 - a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico-amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;
 - b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto è stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Università. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);
 - c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilità interno;
 - d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonché di contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Università, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;
 - e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.

Art. 7
Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresì la durata e le modalità di rinnovo.

Art. 8
Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.
2. Sono riservate allo Statuto dell'Università e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle università in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.
3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresì l'attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Si omettono le tabelle.

COLOPHON

Statuto dell'Università di Trento
Università degli Studi di Trento
via Belenzani, 12 - 38122 Trento

Pubblicazione a cura della Direzione Generale

ART>UNITN

Prestampa e stampa: Tipografia UNITN
Data di stampa: maggio 2012

